



Comune di Oviglio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17

OGGETTO:

APPROVAZIONE MORTUARIA	REGOLAMENTO	DI	POLIZIA
-----------------------------------	--------------------	-----------	----------------

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di ottobre alle ore diciannove e zero minuti e si è riunito il Consiglio Comunale in video conferenza attraverso l'utilizzo della piattaforma "Zoom" acquistata dalla ditta DGS ITALIA srl, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge. Sono stati convocati i Consiglieri Comunali.

Cognome e Nome	Presente
1. Armano Antonio - Presidente	Sì
2. Pugliese Emilia - Vice Sindaco	Sì
3. Campini Francesco - Consigliere	Sì
4. Berruti Elisa - Consigliere	Sì
5. Vecchio Antonia - Consigliere	Sì
6. Garberoglio Fabio - Consigliere	Sì
7. Saggiorato Leonardo - Consigliere	Sì
8. Aratano Armando - Consigliere	Sì
9. Pozzi Matteo - Consigliere	Giust.
10. Ravera Francesco - Consigliere	Giust.
11. Stoppa Mauro - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Presiede alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Dottoressa Paola Marcella Crescenzi garantendo le funzioni di cui all'art. 97 del TUEL..

Il Presidente Signor Antonio Armano in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.06.1994 e s.m.i., esecutiva, deve essere aggiornato sia per armonizzarlo con disposizioni normative sopravvenute, sia per renderne la formulazione maggiormente organica ed aderente alla realtà ordinamentale del Comune, così da poter disporre di uno strumento efficace ed idoneo ad assicurare un'ottimale gestione dei servizi cimiteriali;
- in ossequio al principio di semplificazione amministrativa si è, pertanto, proceduto all'approvazione di un nuovo regolamento piuttosto che alla modifica di quello esistente;

VISTO lo schema di Regolamento all'uopo predisposto dal personale dei servizi tecnico/urbanistica, nel testo composto di n. 67 articoli, che viene allegato sub lettera A) alla presente deliberazione ed in relazione al quale sono stati acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi tecnico/urbanistica, finanziari, e polizia municipale, ciascuno per gli aspetti di competenza;

DATO ATTO che sullo schema predetto è stato acquisito il parere igienico sanitario favorevole del servizio igiene e sanità pubblica dell'ASL AL in data 26.06.20;

Tenuto conto del Decreto Sindacale n. 4 del 09.04.2020 ad oggetto "Criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche degli organi collegiali"

CON voti favorevoli resi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) approvare il nuovo Regolamento comunale di polizia mortuaria nel testo composto di n. 67 articoli che si allega alla presente deliberazione sub lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) dare atto che, successivamente all'intervenuta esecutività della presente deliberazione ed al decorso dei 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio comunale, il testo del Regolamento sarà sottoposto ad ulteriore pubblicazione per 15 giorni in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 72 del vigente Statuto Comunale;

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Armano Antonio



Il Segretario Comunale
Crescenzi Paola Marcella

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

viene pubblicata il giorno 29 OTT, 2020 all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.oviglio.al.it per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.i.m.

- ☐ Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.i.m.
- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.i.m.

Oviglio, li 29 OTT, 2020



Il Segretario Comunale
Crescenzi Paola Marcella

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 09/11/20 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – comma 3° del D.Lgs. 18.8.200 n.267 e S.I.M.

Oviglio, li 09/11/20

Il Segretario Comunale
Crescenzi Paola Marcella



Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata ratificata/comunicata al Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ in data _____

è stata affissa all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.oviglio.al.it, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n.69 per 15 giorni consecutivi dal 29/11/20 al 14/12/20 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.i.m.

Oviglio, li 14/12/20

Il Segretario Comunale



Repubblica dal 16/12/20 al 30/11/20

in sede con...

COMUNE DI OVIGLIO
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE ***DI POLIZIA MORTUARIA***

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto	4
Art. 2 - Competenze comunali in tema di polizia mortuaria.....	4
Art. 3 - Precauzioni e responsabilità.....	4
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	5
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico	5
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, DEPOSITI MORTUARI, OBITORI E FERETRI.....	6
Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori – camera mortuaria.....	6
Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro	6
Art. 8 - Caratteristiche delle casse destinate a inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto.....	6
Art. 9 - Verifica e chiusura feretri.....	7
CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI.....	7
Art. 10 - Autorizzazioni, orari e percorsi	7
Art. 11 - Trasporti funebri privati e pubblici.....	7
Art. 12 - Orari dei cortei, delle onoranze funebri.....	8
Art. 13 - Norme generali per i trasporti funebri.	8
Art. 14 - Riti religiosi e civili	8
Art. 15 - Modalità di trasferimento delle salme	8
CAPO IV - PIANIFICAZIONE CIMITERIALE E AMMISSIONE NEL CIMITERO.....	9
Art. 16 - Disposizioni generali sul camposanto.....	9
Art. 17 - Piano cimiteriale.....	9
Art. 18 - Ammissione nel cimitero.....	9
CAPO V - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	10
Art. 19-Inumazione	10
Art. 20 - Inumazioni nel campo comune.....	10
Art. 21 - Cippo o lapide in campo comune.....	11
Art. 22 – Tumulazione	12
Art. 23 - Deposito provvisorio	12
CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	13
Art. 24 – Esumazioni	13
Art. 25 – Estumulazioni	13
Art. 26 - Oggetti da recuperare	14
Art. 27 - Disponibilità dei materiali	14
Art. 28 - Disposizioni particolari per gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi	15
CAPO VII - CREMAZIONE	15
Art. 29 - Disposizioni in tema di urne cinerarie e di cinerario comune.....	15
CAPO VIII - DISPOSIZIONI DI POLIZIA CIMITERIALE.....	15
Art. 30 – Orario.....	15
Art. 31 - Accesso dei visitatori nel cimitero.....	16
Art. 32 - Accesso nel cimitero per motivi diversi.....	16
Art. 33 - Norme comportamentali per i visitatori.	16
Art. 34 - Riti funebri	17
Art. 35 - Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe.....	17
Art. 36 - Fiori e piante ornamentali	17
Art. 37 – Interventi sostitutivi da parte del Comune	17
Art. 38 – Rifiuti cimiteriali.....	18
CAPO IX - CONCESSIONI CIMITERIALI, TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	18
Art. 39 - Sepulture pubbliche o private in concessione	18
Art. 40 - Durata e rinnovo delle concessioni	18
Art. 41 – Norme generali per le concessioni	19
Art. 42- Norme particolari per le prenotazioni di celle ossario, celle cinerarie o colombari	19
Art. 43 - Uso delle tombe di famiglia e delle sepulture private.....	19
Art. 44 - Manutenzione delle sepulture familiari.....	20
Art. 45 - Costruzione delle sepulture familiari	20
CAPO X - RINUNCE, RETROCESSIONI, REVOCHE E DECADENZE.....	21
Art. 46 - Modifica della concessione ed estinzione della famiglia del concessionario.....	21
Art. 47 – Retrocessione a seguito di rinuncia o abbandono di aree, loculi e ossarietti e suoi effetti.....	21
Art. 48 - Revoca della concessione e suoi effetti	22
Art. 49 - Decadenza della concessione e suoi effetti	22
Art. 50 - Feretri o resti mortali abbandonati	23

CAPO XI - OPERE, LAVORI E ATTIVITA' PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	23
Art. 51 - Realizzazioni, modifica o posa di manufatti cimiteriali	23
Art. 52 - Accesso ai cimiteri per l'esecuzione di lavori	23
Art. 53 - Particolari competenze del servizio di edilizia privata cimiteriale.....	24
Art. 54 - Disciplina dell'attività lavorativa privata entro il cimitero	24
Art. 55 – Responsabilità	25
Art. 56 - Divieti per le imprese funebri.	25
CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI	25
Art. 57 - Lapidì ricordo.....	25
Art. 58 - Registro delle operazioni cimiteriali.....	26
Art. 59 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero	26
Art. 60 - Presunzione di accordo tra le parti.....	27
Art. 61 - Concessioni pregresse	27
Art. 62 – Tutela dei dati personali.....	27
Art. 63 – Vigilanza – Sanzioni	27
Art. 64 – Entrata in vigore.....	28
Art. 65 - Pubblicità del regolamento.....	28
Art. 66 - Norme finali e di rinvio	28
Art. 67 - Norma transitoria.....	28

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

- 1) Il presente regolamento, che ha per oggetto i servizi comunali funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, integra il testo vigente delle disposizioni e dei provvedimenti di prassi amministrativa, statali e regionali, appresso elencati:
 - Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265;
 - D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e s.m.i.;
 - L. 07/08/1991, n. 241 e s.m.i.;
 - D.P.R. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
 - D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;
 - L. 30/03/2001, n. 130;
 - D.G.R. 115-6947 del 05/08/2002;
 - D.G.R. 25-8503 del 24/02/2003;
 - D.P.R. 15/07/2003, n. 254;
 - D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
 - L.R. 31/10/2007, n. 20;

Art. 2 - Competenze comunali in tema di polizia mortuaria

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune connesse con la qualifica di Ufficiale di stato civile o di Autorità sanitaria locale sono esercitate dal Sindaco.
- 2) Spettano invece, ai Responsabili dei servizi competenti per materia tutte le funzioni in materia di gestione dei cimiteri, a norma dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e delle norme di cui al vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici approvato con delibera della G.C. n. 60 in data 02.12.2000, esecutiva, e la variazione approvata con delibera della G.C. n. 14 in data 04.04.2019, esecutiva. In particolare, gli attuali assetti di competenze in materia di polizia mortuaria sono così esemplificati vista anche la delibera della G.C. n. 22 del 16.05.2019, esecutiva, in relazione alle competenze svolte da ciascun ufficio:
 - Servizio tecnico/LL.PP.: inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, trasporti, ogni altra competenza amministrativa non specificamente attribuita ad altri servizi, pianificazione cimiteriale, edilizia privata cimiteriale, concessioni cimiteriali e tenuta dei relativi registri, rapporti operativi con l'utenza, registrazioni e conservazione della documentazione di ingresso al cimitero e dei successivi movimenti, edilizia cimiteriale pubblica, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione rifiuti cimiteriali, assistenza generica e tecnico-manutentiva a tutte le operazioni che si svolgono all'interno del cimitero, comportanti o meno l'apertura del feretro.
 - servizio polizia municipale: vigilanza sull'osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia di polizia mortuaria, gestione operativa videosorveglianza presso il cimitero, circolazione all'interno del cimitero.

Art. 3 - Precauzioni e responsabilità

- 1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da

persone estranee al servizio comunale o per un utilizzo in modo difforme dal consentito di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico.

- 2) A tale scopo, e a meno che non risultino già disciplinati dal presente regolamento, il Sindaco o il Responsabile di servizio, a seconda delle rispettive competenze, possono, con propria ordinanza, regolare particolari situazioni, attività o comportamenti che coinvolgono il pubblico.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

- 1) Sono gratuiti i servizi classificati come tali dalle vigenti disposizioni in materia, nonché dal presente regolamento; sono a pagamento gli altri servizi.
- 2) I servizi gratuiti sono i seguenti:
 - a) il recupero e la relativa traslazione delle salme o dei resti mortali, nel campo comune o nell'ossario nei casi di bonifica di aree o loculi abbandonati;
 - b) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune o nell'apposita area individuata dal Comune all'interno del camposanto;
 - c) la cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari che non ne abbiano obbligo ai sensi di legge (parenti entro il sesto grado) sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico. Il Comune fornisce, altresì, gratuitamente la cassa gli altri servizi essenziali alle suddette categorie di persone. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato e dichiarato dal competente responsabile, sulla base dell'attestazione ISEE.
 - d) la cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona di particolare benemerita accertata dall'Amministrazione comunale con apposito atto.
 - e) l'inumazione in campo comune;
 - f) il deposito di osservazione di salme o di cadaveri presso la camera mortuaria.
- 3) I servizi a pagamento sono i seguenti:
 - a) concessioni e rinnovo concessioni di aree, di loculi e ossari;
 - b) lavori edili di manutenzione tombe effettuati da soggetti privati all'interno del cimitero comunale;
 - c) lavori edili di costruzione tombe effettuati da soggetti privati;
 - d) apposizione di cippi e/o lapidi di altezza sino ad un massimo di ml. 1,50;
 - e) accesso di salme per la tumulazione e l'inumazione in tombe private;
 - f) depositi provvisori di salme, resti mortali o ceneri in colombari;
 - g) esumazioni ed estumulazioni di salme o resti mortali, su richiesta di privati, effettuate da personale autorizzato del Comune;
 - h) riconcessioni di aree derivanti da retrocessioni;
- 4) Le tariffe dei servizi a pagamento, sono determinate con specifica deliberazione adottata dalla Giunta Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

- 1) Presso il cimitero urbano e presso gli Uffici comunali preposti, sono tenuti a disposizione del pubblico nei modi e secondo i tempi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, copia del presente regolamento nonché gli atti ed i documenti la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 2) Presso la bacheca del Cimitero comunale è affisso l'orario di apertura al pubblico del camposanto.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, DEPOSITI MORTUARI, OBITORI E FERETRI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori – camera mortuaria

- 1) Il Comune di Oviglio potrà provvedere, anche a seguito di convenzione tra Comuni e/o con enti e strutture aventi tutti i requisiti di legge, ad uno o più depositi di osservazione e obitori, possibilmente posti in locali, distinti tra di loro, presso o all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate che operano in regime di ricovero, ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
- 2) Quale deposito di osservazione può straordinariamente essere utilizzato anche la camera mortuaria esistente presso il locale Cimitero.
- 3) L'ammissione di salme o cadaveri nella camera mortuaria, avviene previo nulla osta del competente responsabile comunale, su istanza di parte o a seguito di richiesta della competente autorità.
- 4) Nella camera mortuaria, che è chiusa al pubblico, è di regola vietata la permanenza di estranei. Nel caso di utilizzo della stessa quale deposito di osservazione, l'afflusso pubblico al locale è limitato agli orari di apertura del cimitero.
- 5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi e di persone morte per malattie infettive-diffusive o sospettate tali, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente del Servizio di igiene pubblica della A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
- 6) Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera f) del presente regolamento il deposito di osservazione di salme o di cadaveri presso la camera mortuaria è a titolo gratuito.

Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro

- 1) Nessun cadavere può essere sepolto se non deposto in una cassa chiusa, costruita secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 8 - Caratteristiche delle casse destinate a inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

- 1) Le caratteristiche costruttive e di assemblaggio della casse sono stabiliti dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i..
- 2) I modi di confezionamento del feretro ed i materiali utilizzabili, in relazione alla sua destinazione e al tipo di trasporto, sono i seguenti:
 - a) per le inumazioni, le cremazioni, il cadavere deve essere riposto in una sola cassa di legno;
 - b) per le inumazioni, la cassa deve essere di legno morbido e facilmente degradabile (preferibilmente di abete, pioppo, pino, e simili), oppure di materiale biodegradabile che risulti autorizzato dal Ministero della Sanità;
 - c) per le tumulazioni, il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo;
 - d) per il trasferimento da comune a comune, con percorso superiore a 200 Km., oppure all'estero o dall'estero, il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo;
 - e) per trasporti da comune a comune, con percorso non superiore ai 200 Km., il cadavere può essere racchiuso in una sola cassa di legno.
- 3) I trasporti di cadaveri di persone decedute a causa di malattia infettiva - diffusiva sono sempre effettuati in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.
- 4) Nel caso di esumazione o estumulazione, ai fini della traslazione in altra sepoltura anche dello stesso cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione della cassa e la sua rispondenza alle caratteristiche necessarie per il trasporto e/o alla nuova

sepoltura, da parte del personale addetto ai servizi cimiteriali.

- 5) Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 6) Il personale addetto ai servizi cimiteriali acquisisce agli atti idonea documentazione che attesti la rispondenza delle caratteristiche tecniche delle bare accolte nei cimiteri comunali alle disposizioni vigenti in materia e verifica che i dati di cui al precedente comma coincidano con quelli indicati sulla documentazione assunta.

Art. 9 - Verifica e chiusura feretri

- 1) La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura e di trasporto cui è destinato, nonché l'identificazione del cadavere, sono attestati dall'incaricato al trasporto delle Imprese di onoranze funebri.
- 2) Allo stesso incaricato al trasporto fa carico anche l'onere di verificare che sul piano esterno superiore di ogni feretro sia applicata una piastrina inalterabile, di materiale refrattario in caso di cremazione, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome, nonché la data di nascita e di morte del defunto.
- 3) Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte ed eventuali altri dati certi.

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 10 - Autorizzazioni, orari e percorsi

- 1) L'autorizzazione per i trasporti funebri di qualsiasi genere è rilasciata, quale atto di natura gestionale, dal funzionario comunale competente per materia; il rilascio di detta autorizzazione, ad eccezione di quella per urne contenenti residui di cremazione, può avvenire solo a favore di soggetti aventi titolo all'esercizio dell'attività funebre.
- 2) Nessuna altra sosta, oltre a quelle autorizzate, può farsi durante il trasporto.
- 3) Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto, avvalendosi del competente organo dell'A.S.L. per gli aspetti igienico-sanitari, qualora necessario.

Art. 11 - Trasporti funebri privati e pubblici

- 1) I trasporti di salme o di cadaveri possono essere effettuati esclusivamente da chi sia in possesso della prescritta autorizzazione comunale per agenzia di onoranze funebri rilasciata ai sensi dell'art. 115 TULPS. Il loro costo è a carico di chi li richiede o li dispone.
- 2) Il Comune individua, presentandosene la necessità, l'esercente attività di onoranze funebri che effettui il servizio obbligatorio, anche parziale, di:
 - trasporto di salma o di cadavere, disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso e/o organizzazione del funerale, nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - di raccolta e trasferimento all'obitorio di deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Art. 12 - Orari dei cortei, delle onoranze funebri

- 1) I trasporti di cadaveri costituiti da cortei funebri o legati a speciali onoranze funebri sono effettuati entro gli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco.
- 2) Le cerimonie funebri che si concludono nel cimitero comunale debbono svolgersi nei giorni e negli orari di apertura del camposanto.

Art. 13 - Norme generali per i trasporti funebri

- 1) Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 10, sono comunque fatte salve le attribuzioni dei sanitari per i trasferimenti e i trasporti di loro competenza, quali quelli di salma, di parti anatomiche riconoscibili, di prodotti abortivi e di feti.
- 2) Per ottenere l'autorizzazione comunale al trasporto di cadavere, deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile;
- 3) Alla autorizzazione al trasporto è successivamente allegato il verbale di chiusura del feretro, prodotto dall'incaricato al trasporto.
- 4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze al feretro.
- 5) Nel caso di trasporto di cadavere, il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che ha l'onere di suggellare la bara redigendo apposito verbale di chiusura, al quale viene consegnata l'autorizzazione al trasporto e al seppellimento o alla cremazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i relativi citati documenti al personale incaricato presso il cimitero o il forno crematorio.
- 6) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive e nelle ipotesi di cadaveri portatori di radioattività, il dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. prescrive i tempi, i modi, i limiti, i divieti e gli obblighi relativi al trasporto.
- 7) I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove il personale comunale accerta la regolarità dei documenti e delle caratteristiche delle casse, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate.
- 8) Per quanto riguarda il trasporto delle ceneri si rinvia al vigente Regolamento comunale.

Art. 14 - Riti religiosi e civili

- 1) Il cadavere può sostare in chiesa o in altro luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
- 2) Il Responsabile del Servizio Tecnico/LL.PP., sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, con proprio provvedimento, individua spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; i suddetti spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 15 - Modalità di trasferimento delle salme

- 1) Il trasporto di salma, per il periodo di osservazione, dal luogo del decesso alla camera mortuaria della struttura sanitaria, all'obitorio o al deposito di osservazione del Comune, deve essere eseguito, previo nullaosta del medico curante o di un sanitario appartenente al Servizio sanitario nazionale, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito veicolo dotato delle caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia.

CAPO IV - PIANIFICAZIONE CIMITERIALE E AMMISSIONE NEL CIMITERO

Art. 16 - Disposizioni generali sul camposanto

- 1) Il Comune di Oviglio dispone di un cimitero urbano, quale risulta dagli elaborati grafici del vigente Piano Regolatore cimiteriale.
- 2) Il cimitero è dotato di almeno una bacheca, di adeguate dimensioni, per la pubblicazione delle notizie e dei provvedimenti cui deve essere data pubblicità.
- 3) Detta bacheca è posta all'ingresso del cimitero.

Art. 17 - Piano cimiteriale

- 1) Il Comune di Oviglio, dispone di un Progetto Generale di sistemazione del cimitero approvato con deliberazione della G.C. n. 65 in data 17.04.1993, esecutiva, visto ASL prot. n. 980 del 18.02.1994 e parzialmente variato con delibera della G.C. n. 13 in data 04.03.2009, esecutiva..
- 2) Trascorsi cinque anni dall'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale si dovrà provvedere all'aggiornamento ed alla verifica del medesimo e se del caso, si procederà al suo adeguamento in relazione alle nuove esigenze individuate.
- 3) Il piano prevede anche che nel cimitero comunale siano individuati campi comuni, oltre a reparti speciali per il seppellimento dei cadaveri di persone decedute a seguito di calamità.

Art. 18 - Ammissione nel cimitero

- 1) Nei cimiteri comunali sono accolti, compatibilmente con la rispettiva destinazione e senza distinzione di razza, di cittadinanza, di religione, i cadaveri o i resti mortali di:
 - a) di persone decedute nel territorio del comune;
 - b) di persone residenti nel comune al momento del decesso;
 - c) di persone aventi diritto alla tumulazione in tombe di famiglia oppure alla tumulazione o alla inumazione in area data in concessione;
 - d) di persone che hanno avuto in vita la residenza, anagraficamente documentata, nel comune di Oviglio;
 - e) di persone non residenti nel Comune di Oviglio;
- 2) Nel cimitero urbano sono altresì accolti:
 - i nati morti, i prodotti abortivi, i prodotti del concepimento e le parti anatomiche riconoscibili provenienti da struttura sanitaria;
 - i nati morti, i prodotti abortivi ed i prodotti del concepimento generati da soggetti aventi diritto alla sepoltura nei cimiteri cittadini, nonché i resti mortali e le parti anatomiche riconoscibili degli stessi soggetti.
- 3) Possono altresì essere accolti nei cimiteri comunali i cadaveri o i resti mortali dei soggetti che avevano maturato, in vita, particolari benemerienze culturali, sociali, politiche, religiose, sportive ecc., per i quali risulti documentato che, viventi, avevano manifestato tale desiderio;
- 4) La Giunta Comunale, accertato l'eventuale graduale venir meno dell'abbondante disponibilità di loculi e celle ossario, dispone la sospensione di accogliere residenti non nel Comune di Oviglio;
- 5) L'accesso della salma o dei resti mortali all'interno del Cimitero comunale è a pagamento, come previsto dal precedente art. 4, comma 3, lettera e) e la relativa tariffa è determinata secondo le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.

CAPO V - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 19 - Inumazione

- 1) Il periodo di inumazione dei cadaveri ha una durata non inferiore ai 10 anni dal giorno del seppellimento.
- 2) L'inumazione in campo comune ha luogo partendo da una estremità e successivamente procedendo, fila per fila, senza soluzione di continuità.
- 3) L'utilizzo di un'area cimiteriale per l'inumazione in campo comune avviene a titolo gratuito, come previsto dall'art. 4 del presente regolamento.
- 4) L'inumazione, in luogo diverso dal campo comune, è a pagamento, come previsto dal precedente art. 4, comma 3, lettera a) e la relativa tariffa è determinata secondo le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.

ART. 20 - Inumazioni nel campo comune

- 1) Per quanto concerne le inumazioni nel Campo comune e nell'ossario comune, valgono le disposizioni igienico-sanitarie e tecniche di cui al D.P.R. 10/09/1990, n. 285 ed in particolare le norme del Capo XIV "Inumazione" dello stesso decreto, oltre a quelle dell'art. 19 del presente Regolamento.
- 2) Nel Campo Comune possono essere inumati:
 - A) a titolo gratuito, come previsto dall'art. 4, punto 2) del presente regolamento:
 - a) persone definite indigenti. Lo stato di indigenza viene accertato con riferimento all'ISEE del nucleo familiare del defunto, non superiore all'importo che a tal fine è determinato annualmente e con effetto dal 1° gennaio, dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione annuale rientrano nel conteggio. Al fine dell'accertamento dell'indigenza, vengono considerati anche i redditi degli eredi legittimi e in subordine gli eredi sino al VI grado di parentela ai sensi dell'art. 572 C.C.;
 - b) persone morte nel territorio comunale, di cui non si conoscano le generalità, previ i necessari accertamenti e nulla osta delle Autorità competenti;
 - c) resti mortali non completamente mineralizzati, provenienti da altre tombe dismesse;
 - d) per decessi in caso di epidemie, eventi bellici, calamità naturali;
 - e) altri soggetti di particolare benemerita autorizzati con motivazione dall'Amministrazione comunale;
 - B) a pagamento: tutti coloro che non ricadono nel punto A), i propri congiunti o chi ne abbia titolo, che ne abbiano fatto richiesta.
- 3) Il costo della concessione, per le sepolture a pagamento, è quello stabilito con delibera di Giunta Comunale.
- 4) L'inumazione nel campo comune deve essere autorizzata dall'Ente comunale, previa istanza dei familiari/congiunti del defunto o di chi ne abbia titolo a richiederla.
- 5) La durata della concessione/inumazione è di dieci anni; il termine potrà essere protratto a discrezione del Comune, qualora non sia completato il processo di mineralizzazione cadaverico.
- 6) Il Comune ha la facoltà di rimuovere i resti mortali, mineralizzati e depositarli nell'ossario comunale, decorso il decimo anno di sepoltura.
- 7) Della bonifica dei resti mortali, il Comune, dovrà dare idoneo avviso, almeno un anno prima, tramite pubblicazione del citato avviso sul sito istituzionale internet, oltre che bacheca cimiteriale e l'apposizione dello stesso in prossimità della tomba interessata.
- 8) Nelle sepolture per inumazione all'interno del campo comune, l'Amministrazione comunale avrà cura di applicare, sul cippo, una targhetta di materiale inalterabile con

l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le caratteristiche di tale cippo e della lapide sono definite dall'art. 21 del presente Regolamento.

- 9) L'assegnazione delle sepolture per inumazione nel campo avviene in ordine progressivo senza soluzione di continuità.
- 10) Qualora emergano dichiarazioni mendaci circa la circostanza di indigenza del defunto da parte dei famigliari/eredi interessati, il Comune provvederà con ordinanza a far rimuovere i resti mortali e al loro deposito in un loculo disponibile, addebitando i relativi costi ai parenti coinvolti. In caso di inosservanza del presente articolo, inoltre, sono applicabili le sanzioni amministrative prescritte dall'art. 63 del vigente Regolamento.

Art. 21 - Cippo o lapide in campo comune

- 1) Ogni fossa posta nei campi comuni è contraddistinta da un cippo di materiale resistente agli agenti atmosferici, sul quale è riportato un identificativo alfanumerico, il nome e cognome del defunto, nonché la sua data di nascita e di morte.
- 2) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide, di un monumentino, di una croce o di un altro simbolo. Il copritomba ha dimensioni di cm. 200 di lunghezza e cm. 70 di larghezza; le relative sovrastrutture monumentali debbono avere un'altezza massima non superiore ai 150 cm., misurata dal basamento, la cui quota è indicata dal personale comunale addetto ai cimiteri.
- 3) Nel caso straordinario di contestuale inumazione di due persone legate da vincoli affettivi, decedute in occasione dello stesso tragico evento, le due fosse adiacenti possono avere distanza inferiore da quella canonica e possono essere coperte da un unico manufatto tombale.
- 4) La Giunta Comunale può determinare le caratteristiche tecniche e dimensionali dei citati manufatti; può altresì, sussistendone la necessità, porre dei limiti all'uso di determinati materiali.
- 5) Le scritte da apporre su detti manufatti devono essere limitate al nome, al cognome e alla data di nascita e di morte dei defunti; è altresì consentita l'apposizione del nome di chi fa apporre il ricordo, previo assenso del Comune.
- 6) Il Comune provvede, per le fosse che non fossero diversamente contraddistinte dai privati, alla messa in opera del cippo di cui al precedente comma 1.
- 7) La posa, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro dei manufatti posati dai privati, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 8) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla manutenzione e conservazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite in caso di abbandono o incuria per le sepolture private.
- 9) E' fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 27 in materia di individuazione delle fosse in cui sono inumati gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi.
- 10) Si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo le disposizioni di cui ai successivi artt. 34, 35 e 36.
- 11) L'apposizione di cippi e/o lapidi, è a pagamento, come previsto dal precedente art. 4, comma 3, lettera d) e la relativa tariffa è determinata secondo le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.

Art.22-Tumulazione

- 1) Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo IX del presente regolamento (artt. 39 e seguenti).

- 2) La tumulazione, è a pagamento, come previsto dal precedente art. 4, comma 3, lettera a) e la relativa tariffa è determinata secondo le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.

Art. 23 - Deposito provvisorio

- 1) A richiesta di parte, il feretro può essere provvisoriamente deposto in colombario, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
- 2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- 3) Per quanto concerne i punti a) b) e c) del precedente comma 2, la durata del deposito provvisorio è fissata, tenuto conto dei tempi necessari a completare i lavori, con possibilità motivata di rinnovo, alla scadenza, previo pagamento del canone stabilito dal Comune .
- 4) La concessione provvisoria può essere, su motivata istanza di parte, rinnovata per il tempo necessario al completamento dei citati lavori.
- 5) Scaduto il termine ultimo stabilito per il deposito provvisorio senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro, il responsabile comunale competente in materia di concessioni cimiteriali dispone, previa diffida, l'inumazione del feretro in campo comune, con addebito dei relativi costi a carico del titolare del contratto di tumulazione provvisoria.
- 6) Il feretro inumato d'autorità è esumato su richiesta degli interessati e a loro spese, ma non può più essere provvisoriamente tumulato in un colombario.
- 7) I principi contenuti nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche alla tumulazione provvisoria di cassette per resti ossei, di urne cinerarie, intendendosi sostituita all'inumazione di cui al comma 5 la traslazione nell'ossario comune.
- 8) Il deposito provvisorio di salme, resti mortali o ceneri nei colombari, è a pagamento, come previsto dal precedente art. 4, comma 3, lettera f) e la relativa tariffa è determinata secondo le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 24 – Esumazioni

- 1) Le esumazioni hanno luogo partendo da una estremità del campo comune e successivamente procedendo, fila per fila, senza soluzione di continuità.
- 2) Fatta salva la possibilità di cremazione, da stabilirsi a cura dell'ufficiale di stato civile nel rispetto dei meccanismi stabiliti dall'art. 3 del DPR 254/03, se, nel corso delle esumazioni ordinarie, è accertata la mancata completa mineralizzazione del cadavere, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi reperiti nella buca sono lasciati nella stessa fossa.
- 3) Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il feretro non traslato nel campo comune viene esumato in occasione della successiva esumazione ordinaria.
- 4) Nel caso in cui il cadavere esumato si presenti completamente scheletrizzato, i resi mortali sono:
 - a) raccolti, su richiesta di parte, in cassette per resti ossei, destinate a celle ossario, colombari o tombe di famiglia in concessione;
 - b) trasferiti, senza ulteriori oneri per gli interessati, nell'ossario comune.
- 5) Le esumazioni ordinarie, ancorché possibili nei dodici mesi dell'anno, sono disposte ed

effettuate di norma da ottobre ad aprile compresi.

- 6) Anche per le esumazioni straordinarie, comprese quelle del campo comune, valgono, per quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti commi.
- 7) Le esumazioni di salme o di resti mortali, sono gratuite nelle ipotesi di cui all'art. 4 comma 2), lettera c) e sono a pagamento nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, lettera g). La relativa tariffa è determinata secondo le modalità previste di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Art. 25-Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della relativa concessione.
- 2) Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali in materia di pubblicità delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, l'elenco delle eventuali estumulazioni, è esposto nelle bacheca del cimitero urbano.
- 3) L'estumulazione ordinaria è fatta secondo la programmazione stabilita dal responsabile comunale della gestione dei cimiteri ed in conformità con le disposizioni dallo stesso impartite, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie ritenute più idonee dall'esecutivo comunale.
- 4) I resti mortali estratti dai loculi sono:
 - se completamente mineralizzati:
 - a) raccolti, su richiesta di parte, in cassette per resti ossei, destinate a celle ossario, colombari o tombe di famiglia in concessione;
 - b) trasferiti, senza ulteriori oneri per gli interessati, nell'ossario comune;
 - se non del tutto mineralizzati sono:
 - a) avviati, di norma, per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco, per un periodo di seppellimento ritenuto adeguato e stabilito, dal responsabile dell'area comunale competente per materia
 - b) su richiesta di parte, nuovamente tumulati in tombe di famiglia o trasferiti in altro cimitero;
 - c) su richiesta di parte, e sussistendo notevole disponibilità di colombari, ritumulati in loculi dati nuovamente in concessione;
 - d) cremati, nel rispetto dei meccanismi stabiliti dall'art. 3 del DPR 254/03 e del vigente Regolamento comunale in materia, per disposizione dell'ufficiale di stato civile e previo accordo con gli interessati.
- 5) Nel caso di seconda tumulazione dei resti mortali o di loro trasporto fuori dal cimitero, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi debbono essere collocati in una nuova bara, confezionata secondo le modalità stabilite per i feretri.
- 6) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal responsabile dell'area comunale competente per materia con proprio provvedimento.
- 7) I resti mortali completamente mineralizzati sono depositi nell'ossario comune se, allo scadere delle concessioni per tombe private, non sia stata presentata richiesta di domanda di collocazione in loculo, cessa ossario o tomba in concessione;
- 8) Anche per le esumazioni straordinarie valgono, per quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti commi.
- 9) Le estumulazioni di salme o di resti mortali, sono gratuite nelle ipotesi di cui all'art. 4 comma 2), lettera c) e sono a pagamento, nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, lettera g). La relativa tariffa è determinata secondo le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.

Art. 26 - Oggetti da recuperare

- 1) Nel caso in cui gli interessati abbiano notizia della possibilità di ritrovamento di oggetti

preziosi o di ricordi personali, gli aventi titolo ne danno preventivo avviso al responsabile comunale della gestione dei cimiteri prima che l'esumazione o l'estumulazione sia eseguita, facendo una sommaria descrizione di detti beni.

- 2) Gli oggetti richiesti, rinvenuti e coincidenti con quelli descritti dagli interessati sono consegnati agli aventi diritto; della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro è conservato agli atti d'ufficio.
- 3) Fuori dai casi di preventiva richiesta degli aventi diritto, gli oggetti di valore reperiti in occasione di esumazioni od estumulazioni sono trattati secondo la disciplina stabilita dall'art. 927 ss del codice civile.

Art. 27 - Disponibilità dei materiali

- 1) I materiali e le opere installate sulle tombe e sui loculi in genere diventano di proprietà comunale se non sono recuperati, a propria cura e spese, da chi documenti di averne titolo:
 - entro trenta giorni dalla data di scadenza della concessione cimiteriale, nel caso di tombe di famiglia, di colombari o di altri loculi;
 - entro trenta giorni dalla data di conclusione del periodo di pubblicazione dell'avviso di esumazione, nell'ipotesi di sepolture in campo comune.
- 2) Oltre che per ripristinare la tomba originaria, così come previsto nel successivo art. 27, nel caso in cui l'esumazione abbia determinato il rinvenimento di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, il funzionario comunale competente in materia di concessioni cimiteriali può autorizzare il riutilizzo dei materiali rimossi dagli aventi diritto, a loro cura e spese, per arredare un nuovo sepolcro.
- 3) L'autorizzazione al riutilizzo di cui al precedente comma può essere data solo se i manufatti sono in buono stato di conservazione e sono dotati dei prescritti requisiti tecnici.
- 4) Nel caso di disinteresse degli aventi diritto entro i termini citati nel primo comma, il recupero dei manufatti da parte del Comune avviene senza avere l'obiettivo di curarne l'integrità. Le croci, le lapidi e i copritomba e gli altri manufatti che rimanessero integri dopo detto recupero, possono essere assegnate gratuitamente, per uso cimiteriale, a persone bisognose che ne facciano richiesta, a condizione che i materiali ceduti siano in buono stato di conservazione e abbiano i requisiti tecnici prescritti.
- 5) Ricordi strettamente personali integralmente recuperati dal Comune possono, a richiesta, essere concessi alla famiglia interessata.
- 6) I manufatti di valore artistico o storico divenuti di proprietà comunale, sono conservati, in quanto possibile, all'interno del Cimitero.

Art. 28 - Disposizioni particolari per gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi

- 1) Il processo di mineralizzazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi venuti alla luce, quando non siano cremati o depositati in tombe di famiglia, è stimolato mediante l'utilizzo di sostanze, autorizzate dal competente ministero, che ne favoriscono la completa decomposizione.
- 2) La fossa che accoglie detti esiti, sia che si tratti di quella di primo seppellimento in campo comune, è contraddistinta, a cura e spese del comune, con una semplice croce di legno, uguale per tutte le tombe, su cui è riportato un identificativo alfanumerico, il nome e cognome del defunto, nonché la sua data di nascita e di morte.
- 3) Nel campo comune, è in ogni caso fatta salva la possibilità di riposizionare sulla fossa, previo accordo con il responsabile comunale della gestione dei cimiteri, i manufatti, recuperati a cura e spese degli aventi diritto, in opera prima del tentativo di esumazione.
- 4) Alle tombe in campo comune, che accolgono gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi

si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 24.

CAPO VII - CREMAZIONE

Art. 29 - Disposizioni in tema di urne cinerarie e di cinerario comune

- 1) Per quanto concerne le disposizioni in tema di urne cinerarie e di cinerario comune, si rinvia a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale in materia approvato con Deliberazione del C.C. n. 32 in data 22.11.2018, esecutiva.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI DI POLIZIA CIMITERIALE

Art. 30 – Orario

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stabilito dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000.
- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima del termine dell'orario di apertura.
- 3) Eventuali visite fuori orario sono ammesse solo per comprovati motivi e devono essere assentite dal funzionario comunale responsabile della manutenzione del cimitero.

Art. 31 - Accesso dei visitatori nel cimitero

- 1) Fatto salvo quanto indicato negli articoli 32 e 52, l'ingresso dei visitatori nel cimitero è di norma consentito solo a piedi. E' in ogni caso possibile introdurre carrozzine e similari a servizio dei soggetti con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e/o per il trasporto di bambini.
- 2) Nel cimitero possono inoltre essere introdotti veicoli a braccia di ridotte dimensioni funzionali alla cura delle tombe.
- 3) L'accesso al cimitero è vietato:
 - a) agli animali, a meno che non si tratti di cani a servizio di soggetti non vedenti o di animali di affezione costantemente portati a braccia;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o che si trovino in condizioni non adeguate alla sacralità del luogo;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività diversa da quella

Art. 32 - Accesso nel cimitero per motivi diversi

- 1) L'accesso nel cimitero per l'esecuzione di lavori o per motivi di studio, ricerca o statistica è regolato dal funzionario comunale responsabile della manutenzione del cimitero.

Art. 33 - Norme comportamentali per i visitatori

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno irriverente, cantare al fuori delle commemorazioni o delle cerimonie funebri o religiose, fare chiasso o parlare a voce eccessivamente alta;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli, in assenza di autorizzazione
 - c) introdurre oggetti sconvenienti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi e similari;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;

- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - g) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione, per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - h) eseguire lavori e iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta degli aventi titolo;
 - i) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - j) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione, salvo essere autorizzati dal responsabile comunale competente per materia ed essere accompagnati dai parenti del defunto;
 - k) svolgere attività commerciale di qualsiasi tipo.
- 2) In caso di violazione alle norme comportamentali di cui al precedente comma, il personale comunale addetto interviene immediatamente per il ripristino della normalità, anche allontanando dal cimitero il trasgressore. Nell'impossibilità di provvedere al ripristino della normalità, detto personale chiede l'intervento della Polizia Municipale o delle forze dell'ordine.

Art. 34 - Riti funebri

- 1) Nell'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo che per la collettività dei defunti.
- 2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, diverse da quelle annualmente ricorrenti o legate agli ordinari servizi offerti dai cimiteri comunali, deve essere dato preventivo avviso al funzionario comunale responsabile della manutenzione del cimitero.

Art. 35 - Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di plurilinguismo, le epigrafi devono essere di norma redatte in lingua italiana. L'utilizzo di altre lingue, anche arcaiche, è ammesso solo dopo che sia stato ottenuto il nulla osta del funzionario comunale competente in materia di concessioni cimiteriali, da emanarsi previa presentazione in Comune della traduzione in italiano dell'epigrafe in altra lingua.
- 2) Le epigrafi abusive o contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle assentite, sono rimosse dal comune a spese di chi ha richiesto la posa del monumento, previa diffida a provvedere in proprio.
- 3) Non è consentito l'utilizzo di materiali facilmente deperibili e l'impiego di beni ornamentali (portafiori, portalampane, croci, monumentini e simili) di recupero, salvo che siano stati perfettamente restaurati.
- 4) E' consentito il collocamento di fotografie solo se riprodotte in modo da garantirne la leggibilità per tutto il periodo di utilizzo della sepoltura.

Art. 36 - Fiori e piante ornamentali

- 1) E' consentita la messa a dimora sulle tombe di piantine di fiori e di sempreverdi, che devono però essere mantenute di dimensioni molto ridotte e non devono invadere i passaggi tra le tombe
- 2) I fiori freschi depositati sui manufatti cimiteriali devono essere asportati, a cura di chi li ha depositi, non appena avvizziscono.

Art. 37 – Interventi sostitutivi da parte del Comune

- 1) In caso di inosservanza di quanto previsto nel precedente articolo e in ogni ipotesi di trascuratezza dell'aspetto delle sepolture, il funzionario comunale responsabile della manutenzione del cimitero può disporre, previa diffida degli interessati e a loro spese, che il personale comunale provveda in via sostitutiva, anche sradicando piante di dimensioni eccessive, al fine di garantire livelli minimi di decoro e di funzionalità del cimitero.
- 2) Analogamente detto responsabile può disporre anche:
 - per i monumenti, le lapidi, copri tomba, ecc. palesemente indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere insicure o non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate;
 - per le corone e i fiori freschi, nonché per i vasi, i portalumi e similari che si siano deteriorati e che siano divenuti indecorosi.
- 3) Per le corone i fiori freschi deteriorati, non è necessaria la previa diffida prevista dal precedente comma 1.

Art. 38 – Rifiuti cimiteriali

- 1) I rifiuti cimiteriali sono disciplinati dal D.P.R. 13.07.2003 n. 254 e dal D.Lgs. 13.04.2006 n. 152 a cui si fa rinvio.

CAPO IX - CONCESSIONI CIMITERIALI, TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 39 - Sepolture pubbliche o private in concessione

- 1) Sono aree cimiteriali pubbliche in concessione o sepolture pubbliche in concessione quelle destinate o costruite dal Comune a tale scopo.
- 2) Sono sepolture private in concessione quelle realizzate da privati, senza il concorso del Comune, su aree cimiteriali pubbliche libere.
- 3) Il diritto d'uso di un'area libera o di una sepoltura pubblica consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su un bene soggetto al regime dei beni demaniali; detta concessione lascia integro il diritto di proprietà del comune.
- 4) Per la realizzazione di sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 17, l'uso di aree libere o di manufatti di proprietà comunale. Il concessionario non ha alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
- 5) Le aree libere possono essere concesse in uso, secondo quanto stabilito dal piano cimiteriale comunale di cui al precedente art. 17, sia per la tumulazione, previa realizzazione dei manufatti del caso, che per l'inumazione.
- 6) Le concessioni dei manufatti di proprietà comunale, anche interrati, sono destinate alla tumulazione e riguardano le tombe di famiglia, le sepolture individuali, i colombari e le celle, singole o plurime, per urne ossarie o per urne cinerarie.
- 7) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione del bene in concessione, le clausole da osservare, le condizioni cui è subordinata e le norme che ne regolano l'esercizio del diritto d'uso.
- 8) L'atto di concessione delle aree cimiteriali libere o delle tombe di famiglia deve in ogni caso indicare:
 - la natura della concessione e i dati per la sua identificazione;
 - la durata;
 - le generalità del/dei concessionari;

- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Detto atto può prevedere, su istanza di parte, le categorie degli aventi diritto alla sepoltura.

- 9) Il rilascio delle concessioni cimiteriali è a pagamento, come previsto dal precedente art. 4, comma 3, lettera a) e la relativa tariffa è determinata secondo le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.

Art. 40 - Durata e rinnovo delle concessioni

- 1) La durata delle concessioni è di norma fissata:
 - a) in 99 anni per le aree i cui contratti siano stati stipulati posteriormente al 10/02/1976 destinate alle sepolture per famiglie, oppure per sepolture private individuali, dalla data di stipula del contratto di concessione dell'area stessa. Per le aree i cui contratti siano stati stipulati anteriormente al 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n. 803, la durata della concessione è di 99 anni, dalla data di sepoltura dell'ultima salma. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10/02/1976, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
 - b) in 30 anni per i colombari di loculi ed ossari il cui contratto sia stato stipulato posteriormente al 10/02/1976; per i precedenti è valevole quanto prescrive il contratto stipulato originariamente, il periodo decorre dal momento di tumulazione della salma.
- 2) Sussistendo sufficiente disponibilità di manufatti, per le celle ossario, le celle cinerarie ed i colombari è consentito, a richiesta degli interessati, il rinnovo delle concessioni per un uguale o inferiore periodo di tempo.

Art. 41 – Norme generali per le concessioni

- 1) Le concessioni di cui ai precedenti articoli:
 - non possono essere trasferite a terzi, ma solamente retrocesse al Comune;
 - non possono essere fatte a favore di soggetti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione;
 - decadono, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 49 nel caso in cui il concessionario non esegua le eventuali opere o i restauri che il comune ritenesse di prescrivere per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene.

-

Art. 42- Norme particolari per le prenotazioni di celle ossario, celle cinerarie o colombari

- 1) Per le concessioni per celle ossario, celle cinerarie o colombari è consentita la "prenotazione", in forma scritta e comunque entro un termine non superiore a giorni 30, entro il quale deve essere perfezionata con l'atto di concessione; la prenotazione si intende gratuita.
- 2) La prenotazione di cui al comma precedente, non riveste carattere vincolante per l'Amministrazione, che in caso di scarsa disponibilità di loculi o in particolari situazioni di urgenza, può destinare i loculi oggetto di prenotazione ad altra destinazione.
- 3) Trascorso il termine, di cui al comma 1, senza il perfezionamento ivi previsto, il Comune è esonerato da ogni impegno in merito.

Art. 43 - Uso delle tombe di famiglia e delle sepolture private

- 1) Fatte salve le diverse previsioni dell'atto di concessione, il diritto d'uso delle tombe familiari è riservato alla persona del concessionario, a quelle della sua famiglia e ai loro eredi, a quelle con essi conviventi more uxorio e ai loro eredi e a chi abbia acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti; per gli enti o le associazioni (comprese le congregazioni, le corporazioni, gli istituti e similari), detto diritto appartiene alle persone che ne fanno parte o che sono regolarmente iscritte, nonché ai soggetti indicati, secondo quanto previsto dallo statuto, dal legale rappresentante del concessionario.
- 2) Per famiglia del concessionario devono intendersi:
 - ogni suo coniuge;
 - i suoi ascendenti e discendenti;
 - i suoi fratelli e le sue sorelle, germani o unilaterali;
 - i suoi generi e le sue nuore.
 - i suoceri.
- 3) La stato di convivenza more uxorio è documentata dagli aventi titolo mediante presentazione, ex art. 47 DPR 445/2000, di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- 4) Per i parenti collaterali e per chi abbia acquisito particolari benemeritenze, l'assenso alla sepoltura, anche dei relativi resti mortali, deve essere di volta in volta espresso, per iscritto, dal titolare della concessione. In carenza del concessionario, le manifestazioni di consenso previste dal presente comma sono presentate da tutti gli aventi titolo.
- 5) In mancanza dell'assenso di cui al precedente comma, il Comune non rilascia il nullaosta al seppellimento nella tomba familiare.

Art. 44 - Manutenzione delle sepolture familiari

- 1) La manutenzione delle sepolture familiari pubbliche e private in concessione private spetta ai concessionari o, in solido, ai diversi aventi titolo, per le parti non costruite od installate dal Comune.
- 2) La manutenzione comprende ogni intervento sia ordinario che straordinario; comprende altresì l'esecuzione di opere o di restauri che il Comune ritenesse di prescrivere per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene.
- 3) Nel prescrivere l'esecuzione delle opere o dei restauri di cui al precedente comma, il Comune assegna un tempo congruo per adempiere, decorso il quale la concessione della sepoltura familiare interessata viene, previa diffida, dichiarata decaduta.
- 4) Con la diffida di cui al precedente comma il Comune assegna al concessionario, o agli altri aventi titolo, il termine ultimo entro cui perfezionare l'adempimento richiesto o rimuovere gli eventuali manufatti monumentali sovrastanti la tomba di loro proprietà.
- 5) I lavori edili di manutenzione delle tombe, effettuati da soggetti privati effettuati all'interno del Cimitero comunale sono a pagamento, ai sensi dell'art. 4, comma 3), lettera b) e la relativa tariffa è determinata secondo le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.

Art. 45 - Costruzione delle sepolture familiari

- 1) A pena di decadenza, le concessioni in uso di aree cimiteriali libere per la realizzazione di tombe familiari impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste dal successivo art. 51 e alla esecuzione delle relative opere relative 36 mesi dalla data di stipulazione del contratto.
- 2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

- 3) Il responsabile dell'area comunale competente per materia può, su motivata istanza di parte, concedere una proroga ai termini sopra indicati non superiore ai sei mesi.
- 4) Per l'eventuale dichiarazione di decadenza di cui al precedente articolo, si applicano, in quanto compatibili, i principi stabiliti nel successivo art. 52.
- 5) I lavori edili di costruzione di nuove tombe, effettuati da soggetti privati effettuati all'interno del Cimitero comunale sono a pagamento, ai sensi dell'art. 4, comma 3), lettera c) e la relativa tariffa è determinata secondo le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.

CAPO X - RINUNCE, RETROCESSIONI, REVOCHE E DECADENZE

Art. 46 - Modifica della concessione ed estinzione della famiglia del concessionario

- 1) In caso di decesso del concessionario, gli aventi titolo a succedere nella concessione possono, con atto pubblico o con scrittura privata registrata o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritti da tutti gli interessati, regolare i propri rapporti interni, modificando o limitando il diritto d'uso della sepoltura privata.
- 2) Nel caso di famiglia estinta ed in assenza di un curatore incaricato della manutenzione della tomba, il Comune provvede, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, ad inumazione o a tumulazione in loculi/ossari, e alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 47 – Retrocessione a seguito di rinuncia o abbandono di aree, loculi e ossari e suoi effetti

- 1) Le aree ove insistano tombe di famiglia, i loculi ed gli ossari non possono essere oggetto di cessione, neppure in parte, tra privati.
- 2) Nel caso di rinuncia o di abbandono di aree, anche parziale, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno suo diritto d'uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, acquisendo automaticamente la proprietà ed il possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo, con libertà di concessione a chiunque che pagherà, oltre alla tariffa vigente dell'area, anche il valore venale della costruzione, da valutarsi a cura del servizio tecnico/urbanistica.
- 3) In caso di rinuncia di aree, verrà rimborsata, con determinazione del Responsabile competente in materia di concessioni cimiteriali, la somma pari al 50% del costo sostenuto al momento dell'acquisto.
- 4) L'accoglimento, da parte del Comune, di istanza di retrocessione pro-quota presentata da uno dei contitolari, di concessione di area cimiteriale edificata, è subordinata alla contestuale istanza di riconcessione della quota retrocessa da parte di ciascuno degli altri contitolari, ognuno in proporzione alla quota di contitolarietà.
- 5) Lo stato di abbandono dell'area sarà determinato una volta esperiti gli opportuni accertamenti e assunte le necessarie informazioni, dandone altresì notizia mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, presso la tomba medesima, alla bacheca del cimitero e sul sito istituzionale internet del Comune, per almeno un anno. Allo scopo dovrà essere adottata apposita determinazione del Responsabile del servizio in materia di concessioni cimiteriali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune, circa la presunzione di abbandono.
- 6) Trascorso il termine di cui al comma 5 e senza che sia stata, nel frattempo, avanzata istanza documentata e motivata, di rivendicazione da parte di aventi diritto, il Comune, a mezzo di apposito atto del Responsabile del servizio in materia di concessioni cimiteriali, dichiarerà l'acquisizione al demanio dell'area e la proprietà e possesso delle opere murarie o

quant'altro esistente.

- 7) La riconnessione dell'area viene fatta nelle condizioni in cui ci trova il posto o manufatto ed il nuovo concessionario assumerà ogni onere eventuale di manutenzione, risanamento, recupero, fiscale, ecc., esclusa qualsiasi spesa per il Comune, nelle forme e con le modalità previste nel presente regolamento e dal D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 e s.m.i.
- 8) Nel caso di riconcessione di cui al precedente comma 7, il Comune provvederà alla previa bonifica dei resti mortali, con esclusione delle cripte sovrastate da edicola funeraria, eventualmente giacenti nell'area riconcessa, con onere a proprio carico.
- 9) Ove i resti mortali di cui al comma 8, siano contenuti in cripte o, per qualsiasi motivazione, non fosse possibile la bonifica, è consentita, su richiesta dei familiari, l'apposizione di una targa commemorativa, le cui dimensioni saranno stabilite dal Comune, recante nome, cognome, data di nascita e di morte del e/o dei defunti i cui resti mortali giacciono nell'area riconcessa. Nel caso in cui il nuovo concessionario dell'area non presti il proprio consenso all'apposizione della targa, la stessa potrà essere collocata nelle vicinanze o nella chiesa-ossario con modalità dettate dal servizio tecnico/urbanistica.
- 10) Per quanto concerne i loculi e gli ossari, in caso di rinuncia o abbandono, il Comune potrà riconcederli a nuovi concessionari.
- 11) Qualora il concessionario o suoi aventi diritto richiedesse, in forma scritta, la retrocessione del loculo o dell'ossario, che non siano mai stati utilizzati, il Comune sarà tenuto a rimborsare il 50% della tariffa in vigore al momento dell'acquisto con una somma minima di €. 50,00.
- 12) Il rimborso delle aree, dei loculi e degli ossari retrocessi, agli aventi diritto, è subordinato alla contestuale individuazione di nuovi soggetti che richiedano e ottengano la riconcessione degli stessi.
- 13) La riconcessione delle aree, dei loculi e degli ossari oggetto di retrocessione sono a pagamento, come previsto dal precedente art. 4, comma 3, lettera h) e la relativa tariffa è determinata secondo le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.

Art. 48 - Revoca della concessione e suoi effetti

- 1) Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 92 del DPR 285/90, il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi tempo le concessioni cimiteriali, quando ciò sia necessario per consentire la riorganizzazione o l'ampliamento dei cimiteri, oppure per altre ragioni di pubblico interesse.
- 2) Nei casi di revoca di concessioni cimiteriali, casi diversi da quelli contemplati dal comma 2 del citato art. 92, ad ogni avente titolo è data, a titolo gratuito, una concessione di contenuto analogo a quella revocata, della durata corrispondente al tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o, nel caso di perpetuità della concessione revocata, della durata di 99 anni; detta nuova concessione ha per oggetto una sepoltura il più possibile equivalente a quella revocata.

Art. 49 - Decadenza della concessione e suoi effetti

- 1) La decadenza della concessioni può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 30 giorni, salvo proroga motivatamente autorizzata, dal decesso, dalla cremazione, dall'esumazione o dalla estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati, previsti, per le tombe familiari, nel precedente art. 45;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono, anche se dovuto all'inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 44;
 - e) a seguito di decesso del concessionario senza eredi o dell'ultimo dei suoi eredi;

- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2) Nelle ipotesi di cui ai punti a), c) d) e f) del precedente comma, la pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere. In caso di irreperibilità del concessionario o degli altri aventi titolo, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale del Comune.
- 3) A seguito della dichiarazione di decadenza:
 - a) la relativa area o sepoltura, compresi i sovrastanti manufatti eventualmente abbandonati dal concessionario o dagli altri aventi titolo, rientra nella piena disponibilità del comune, il quale dispone:
 - ☐ l'inumazione degli eventuali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi;
 - ☐ il trasferimento nell'ossario comune degli altri eventuali resti mortali;
 - ☐ l'eliminazione o il recupero, se dal caso, dei manufatti monumentali sovrastanti la tomba;
 - ☐ l'esecuzione degli interventi già prescritti al concessionario o agli altri aventi titolo.
 - b) Al concessionario o agli altri aventi titolo è restituita la quota del valore della concessione proporzionale al periodo di mancato godimento della sepoltura, quota diminuita da quanto dovuto per le operazioni di cui al precedente comma.

Art. 50 - Feretri o resti mortali abbandonati

- 1) I feretri o i contenitori di resti mortali abbandonati nelle sepolture oggetto di concessioni, a seguito di rinuncia alla concessione stessa, di sua decadenza, di sua revoca o di sua estinzione, per scadenza naturale o per soppressione del cimitero, sono trasferiti a cura del comune, previa diffida degli interessati, in quanto possibile, rispettivamente in campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
- 2) I relativi costi, se ed in quanto dovuti, sono posti a carico di chi era concessionario della sepoltura o degli altri soggetti tenuti a provvedere.

CAPO XI - OPERE, LAVORI E ATTIVITA' PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 51 - Realizzazioni, modifica o posa di manufatti cimiteriali

- 1) Fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, l'approvazione dei progetti di costruzione o di modifica sostanziale di tombe di famiglia poste all'interno dei cimiteri comunali segue l'iter stabilito dalle vigenti disposizioni in materia ambientale ed edilizia. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di feretri che possono essere accolti nel sepolcro.
- 2) La posa di lapidi su sepolture private realizzate dal comune (colombari, celle ossario o celle cinerarie), di lapidi sui muri di cinta, di sovrastrutture sulle tombe in campo comune e similari è assentita dal funzionario comunale competente per materia, nel rispetto delle disposizioni e direttive comunali.

Art. 52 - Accesso ai cimiteri per l'esecuzione di lavori

- 1) Fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 2, per l'esecuzione di nuove costruzioni, di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano di competenza comunale, gli interessati debbono valersi dell'opera di imprenditori.
- 2) La costruzione/rimozione/riparazione del proprio sepolcro familiare può essere eseguita anche direttamente dagli interessati; le riparazioni di non complessa esecuzione, la pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., ed i lavori di ordinaria manutenzione in genere possono essere svolti anche da soggetti non imprenditori.
- 3) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori devono munirsi di apposita

autorizzazione del Responsabile di servizio competente in materia di edilizia privata cimiteriale; per i lavori di cui al precedente comma 2, l'accesso al cimitero può essere assentito anche dal personale comunale addetto, nel rispetto delle disposizioni di servizio ricevute.

- 4) È tassativamente vietato alle imprese compiere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgervi attività comunque censurabili; chiunque sia ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento e deve:
- ☐ osservare le disposizioni date dal personale comunale indicato nel precedente comma 3;
 - ☐ tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 53 - Particolari competenze del servizio di edilizia privata cimiteriale

- 1) In tema di lavori da parte di privati all'interno dei cimiteri, al Responsabile di servizio competente in materia di edilizia privata cimiteriale compete in particolare:
- ☐ dettare i tempi ed i modi di esecuzione;
 - ☐ fissare eventuali periodi di inattività forzata;
 - ☐ stabilire la necessità e l'entità dell'eventuale deposito cauzionale.
- 2) Lo stesso funzionario:
- ☐ autorizza l'accesso degli imprenditori operanti in campo cimiteriale che presentino apposita istanza in tal senso;
 - ☐ detta disposizioni affinché il personale comunale addetto ai cimiteri consenta l'accesso ai cimiteri per l'esecuzione di lavori in forma non imprenditoriale;
 - ☐ autorizza o permette la posa di lapidi sulle sepolture private realizzate dal comune (colombari, celle ossario o celle cinerarie), di lapidi sui muri di cinta, di sovrastrutture sulle tombe in campo comune e similari;
 - ☐ provvede affinché sia assicurata adeguata cura e manutenzione ai monumenti, cippi e lapidi realizzati dal Comune o per i quali l'amministrazione comunale abbia determinato di provvedervi;
 - ☐ vigila e controlla che, quando non si tratti di lavori di manutenzione dei sepolcri, l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, ovvero alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati;

Art. 54 - Disciplina dell'attività lavorativa privata entro il cimitero

- 1) Chi, in qualità di imprenditore, esegue lavori all'interno del cimitero deve disporre di personale professionalmente adeguato e delle attrezzature tecniche necessarie. Può inoltre utilizzare l'energia elettrica e le risorse idriche presenti nell'ambito cimiteriale, limitatamente ai lavori da intraprendere, il cui costo si intende già versato forfettariamente all'atto del rilascio del relativo permesso amministrativo.
- 2) All'interno dei cimiteri è permessa la circolazione dei veicoli, purché compatibili con la struttura cimiteriale interessata, funzionali all'esecuzione dei lavori; detta circolazione deve avvenire nei percorsi, secondo gli orari ed in conformità con le prescrizioni dettate dal Responsabile del servizio di Polizia Municipale.
- 3) Salvo diversa indicazione del Responsabile del servizio in materia di edilizia privata cimiteriale, è vietato occupare a qualsiasi titolo, anche provvisoriamente, spazi attigui a quelli interessati alla realizzazione dei lavori previsti; pertanto, di norma:
- ☐ nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio;
 - ☐ i materiali di scavo o i rifiuti e i residui di lavorazione devono essere di volta in volta asportati e, se dal caso, trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario prescritti.
- 4) Durante l'esecuzione dei lavori, è vietato spargere materiali o imbrattare o danneggiare manufatti esistenti, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell'autore.

- 5) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 6) È vietato lavorare nei giorni festivi; è però consentita la pulitura dei manufatti.
- 7) In caso di lavorazione di malte, deve essere effettuato un apposito piano di lavoro.

Art. 55 – Responsabilità

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere assentite e dei lavori eseguiti; rispondono altresì degli eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

Art. 56 - Divieti per le imprese funebri

- 1) Fatto salvo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, alle imprese esercenti attività funebri è fatto divieto:
 - a) di procacciarsi servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 - Lapidi ricordo

- 1) Sul lato interno dei muri perimetrali del cimitero può essere assentita la posa di lapidi ricordo di deceduti che abbiano trovato ospitalità nel cimitero comunale.
- 2) L'eventuale apposizione di lapidi ricordo di soggetti deceduti diversi da quelli di cui al comma precedente, è subordinato al preventivo parere favorevole dell'Amministrazione comunale.
- 3) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 35.
- 4) L'assenso alla posa di lapidi ricordo non riduce il diritto del Comune di eseguire lavori sul muro di cinta o di abbatterlo in tutto in parte; in tali ipotesi, l'avente titolo alla posa è tenuto, se necessario, a rimuovere i manufatti apposti, senza obbligo per il Comune medesimo di alcun indennizzo.
- 5) L'apposizione di lapidi, è a pagamento, come previsto dal precedente art. 4, comma 3, lettera d) e la relativa tariffa è determinata secondo le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.

Art. 58 - Registro delle operazioni cimiteriali

- 1) Il Responsabile del servizio in materia di concessioni cimiteriali o suo incaricato, dispone per il ritiro e la conservazione, per ogni cadavere ricevuto, di copia dell'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, nonché di quelle per la sepoltura di parti di cadavere ed ossa umane disposte dalla competente autorità. Cura altresì la tenuta di apposito registro, depositato presso il locale adibito presso il Cimitero, da lui previamente vidimato, su cui annotare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero portato dal cippo e gli estremi dell'autorizzazione alla sepoltura;

- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
- 2) I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
 - 3) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che i dati riportati sull'autorizzazione alla sepoltura coincidano con quelli riportati sulla piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

Art. 59 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

- 1) Il personale addetto al cimitero incluso quello dipendente dall'affidatario del servizio di gestione e manutenzione dello stesso è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
- 2) Detto personale è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento decoroso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 4) La violazione degli obblighi o divieti anzidetti e delle altre disposizioni previste dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare nel caso di dipendenti comunali e violazione di obblighi contrattuali nel caso di servizio affidato all'esterno. E' in ogni caso fatta salva anche la responsabilità penale, civile e contabile per le ipotesi ricadenti in tali campi.

Art. 60 - Presunzione di accordo tra le parti

- 1) Le istanze di prestazioni (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...), di concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.), di apposizione di croci, lapidi, busti o di costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., si presume siano presentate con il preventivo consenso di tutti gli interessati anche quando presentate da uno o parte degli stessi, qualora l'istante auto - dichiari sotto la propria responsabilità che gli altri cointeressati sono consenzienti.
- 2) In caso di contestazione, il Comune resta estraneo a ogni conseguente azione e si limita a mantenere fermo lo stato di fatto sino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 61 - Concessioni pregresse

- 1) La durata delle concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento continua ad essere quella indicata nell'atto di concessione stesso.

- 2) Per i rapporti concessori sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 e per gli altri i rapporti per i quali non risulti la presenza in archivio dei relativi atti formali o per i quali la documentazione rinvenuta risulti insufficiente a dare giustificazione di una data situazione creatasi nel succedersi del tempo e sorga il sospetto dell'esistenza di ulteriori documenti non più rintracciabili nell'archivio stesso, è condotta una ricerca nei registri delle sepolture cimiteriali al fine di individuare elementi probatori che consentano di accertare l'uso continuativo di un sepolcro da parte di una determinata famiglia. L'esito positivo di detta ricerca determina la formale presa d'atto dell'esercizio di fatto di un diritto, ancorché in assenza del relativo titolo.

Art. 62 – Tutela dei dati personali

Ai sensi del Regolamento generale dell'Unione Europea 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il titolare del trattamento è il Comune di Oviglio con sede in Piazza Umberto I°, 3 - Oviglio ed i medesimi sono trattati secondo i documenti pubblicati sul sito istituzionale del Comune alla pagina privacy policy.

Art. 63 – Vigilanza – Sanzioni

- 1) Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla Polizia Municipale e/o qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
- 2) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente regolamento, in relazione ai disposti di cui all'art. 107 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e s.m.i. è soggetto al pagamento delle relative sanzioni, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
- 3) Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
- 4) Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
- 5) Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che la costituisce.

Art. 64 – Entrata in vigore

- 1) In conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 72 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, successivamente alla pubblicazione per giorni 15 della relativa deliberazione di approvazione ed all'intervenuta esecutività della predetta deliberazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 65 - Pubblicità del regolamento

- 1) La pubblicità del regolamento è assicurata attraverso la messa a disposizione di copia dello stesso come specificato all'art. 5.
- 2) Dell'entrata in vigore del presente regolamento sarà dato apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione dei regolamenti comunali.

Art. 66 - Norme finali e di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applica la normativa

di legge vigente in materia.

- 2) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, sarà applicata la normativa sovraordinata.
- 3) Dall'entrata in vigore del presente Regolamento restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento e con esso non contrastanti.
- 4) Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari contrastanti e/o incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 67 - Norma transitoria

- 1) L'approvazione delle tariffe di cui all'art. 4, comma 4, avrà effetto dall'approvazione definitiva del seguente regolamento.